

Regolamento per l'elezione del Collegio Sindacale

Deliberato dall'Assemblea ordinaria del 27 giugno 2016

In attuazione dell'art. 46 dello Statuto, l'assemblea ordinaria dei soci procede alla elezione dei componenti del Collegio Sindacale (membri Effettivi e Supplenti), sulla base di liste presentate da tanti soci che rappresentino almeno il 15% del numero dei soci aventi diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Collegio Sindacale.

Art. 1 – Presentazione delle candidature

1.1 Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti decadono dall'ufficio:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati a una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società;
- c) coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita oppure da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità¹ e indipendenza.

¹ Il requisito di onorabilità, secondo quanto viene previsto dal regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 Marzo 1998, n. 144 non è posseduto da chi:

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 21 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V, del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lett. b) con sentenza che applica la pena sui richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.

Le pene di cui alla lett. b) n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori a un anno.

Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

1.2 Le liste con le candidature dovranno pervenire presso la Segreteria della Direzione Generale, nel luogo e nell'indirizzo indicato sul sito web della Società, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna a mani, entro le ore 17.00 del 28 (ventotto) febbraio dell'anno delle elezioni in corso, a pena di decadenza.

1.3 La presentazione della candidatura dovrà obbligatoriamente contenere, oltre a quanto disposto dal vigente Statuto Sociale, anche in allegato, una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società, nonché le seguenti dichiarazioni del candidato:

- a) attestazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per ricoprire la carica e loro accettazione della candidatura;
- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità necessari a ricoprire la carica;

1.4 Le liste dei candidati dovranno essere composte da un numero di candidati pari al numero dei sindaci da eleggere sia quelli Effettivi che i Supplenti, indicati in ordine numerico decrescente.

1.5 Il modello della lista da presentare potrà essere scaricato dal sito internet della Società.

1.6 Per la presentazione delle liste è necessaria la sottoscrizione di ciascun socio presentatore che dovrà essere debitamente effettuata alla presenza del personale del

Confidi, appositamente delegato dal Consiglio di Amministrazione, in modo che possa essere verificata la veridicità e validità della stessa.

1.7 Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

1.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.

Art. 2 – Modalità di votazione

2.1 L'elezione del Collegio Sindacale avverrà sulla base delle liste presentate nei tempi e con le modalità richieste.

L'adunanza di elezione del Collegio Sindacale è dichiarata aperta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, il quale dà immediata lettura delle candidature delle liste presentate per l'elezione dei relativi membri, al fine di rendere edotta l'Assemblea delle candidature e delle liste poste in votazione.

2.2 L'elezione avverrà, di norma, mediante schede elettorali.

2.3 Ciascun socio deve esprimere il proprio voto palese per una delle liste poste in votazione.

Il socio elettore può anche esprimere il proprio voto preferenziale nei confronti di uno o più o tutti i Sindaci Effettivi indicati nella lista votata.

2.4 Nell'Assemblea o nell'Assemblea generale, nel caso di Assemblee separate, stabilita la graduatoria fra le liste in relazione ai voti attribuiti a ciascuna di esse, risulterà prima la lista che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e saranno dichiarati eletti due Sindaci Effettivi appartenenti alla prima lista i quali abbiano conseguito il massimo dei voti preferenziali espressi, nonché i due sindaci Supplenti ivi indicati.

Tra i due Sindaci Effettivi eletti, sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti preferenziali o il più anziano in caso di parità di voti ovvero il primo candidato indicato nella lista in ordine progressivo nel caso sia stata votata la sola lista.

Alla lista di minoranza sarà riservata la nomina del terzo Sindaco Effettivo componente il Collegio Sindacale, e sarà eletto colui che abbia conseguito il maggior numero dei voti preferenziali della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima lista, o il più anziano in caso di parità di voti ovvero il primo candidato indicato nella lista in ordine progressivo nel caso sia stata votata la sola lista.

Qualora il socio elettore esprima il solo voto di lista e non anche il voto di preferenza, equivale ad aver espresso il voto di preferenza nei confronti dei candidati Sindaci Effettivi indicati nella lista votata in ordine progressivo di presentazione della candidatura.

2.5 Qualora due più liste ottengano un egual numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero dei voti ottenuti cessi di essere uguale.

2.6 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e potrà esprimere anche il proprio voto preferenziale su ciascun candidato. Qualora la lista ottenga la maggioranza dei votanti risulteranno eletti Sindaci Effettivi e Supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Il tal caso, sarà eletto Presidente del Collegio Sindacale colui che ha ottenuto il maggior numero di voti preferenziali, o il più anziano in caso di parità di voti ovvero il primo candidato indicato nella lista in ordine progressivo, nel caso sia stata votata la sola lista.

2.7 Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti secondo le disposizioni di legge e dello Statuto.

Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'Assemblea.

Art. 3 Modificazioni e pubblicità del regolamento

FIDICOM Garanzia al Credito 1979 società cooperativa
Sede Legale: Via B. Croce, 19 - 26900 Lodi (LO)
www.fidicom.it - info@fidicom.it

P. IVA 02197360981 - N. R.E.A. LO - 1460992

Num. Albo Cooperative n. A146665

Iscritta C.C.I.A.A. di Lodi n. 0219736981

Iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari n. 32922



3.1 Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea Ordinaria del Confidi, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione.

3.2 La vigente versione del Regolamento è pubblicata sul sito istituzionale del Confidi nella rete Internet.

Presidenza e Direzione Generale

Via G. Di Vittorio, 16 - 26013 Crema (CR) - T. 0373 472707 - F. 0373 472708 - info@fidicom.it - info@pec.fidicom.it

Sedi operative: Milano | Roma | Bari | Ancona | Como | Cremona | Bergamo

Aderente a:

